

DECISIONE (UE) 2017/955 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo N. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («programma quadro Orizzonte 2020»), fornisce un incentivo per la revisione della decisione 2008/376/CE del Consiglio ⁽³⁾ per garantire che il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma FRCA») integri il programma quadro Orizzonte 2020 nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio.
- (2) Al fine di garantire un quadro coerente di partecipazione sia al programma FRCA sia al programma quadro Orizzonte 2020, è necessario allineare determinate norme di partecipazione del programma FRCA a quelle applicabili nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020.
- (3) È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere.
- (4) È opportuno prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento, onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma FRCA e consentire il ricorso a «costi unitari» ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i titolari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.
- (5) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione della decisione 2008/376/CE dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/376/CE,

⁽¹⁾ Parere del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽³⁾ Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

